

REGOLAMENTO (CE) N. 2335/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2002

che completa il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per i pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 747/2001 ha aperto i contingenti tariffari previsti per l'importazione nella Comunità di pomodori freschi dal Marocco nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, e ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari.
- (2) Con la decisione 2002/958/CE ⁽³⁾ del 28 novembre 2002 il Consiglio ha approvato un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in appresso denominato «l'accordo». L'accordo prevede, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 maggio 2003, l'aumento del volume di un contingente tariffario esistente ai sensi del regolamento (CE) n. 747/2001 e l'apertura di un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco.
- (3) È opportuno completare il regolamento (CE) n. 747/2001 per mettere in atto, a decorrere dal 1° novembre 2002, le disposizioni previste dall'accordo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 marzo 2003, il volume del contingente tariffario comunitario avente il numero d'ordine 09.1190, applicabile alle importazioni nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco, a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, è aumentato di 6 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Se le importazioni comunitarie complessive di pomodori originari del Marocco non hanno superato 156 676 tonnellate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, la Commissione apre il contingente tariffario seguente:

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 333 del 10.12.2002, pag. 21.